



Documento di seduta

A9-0318/2023

30.10.2023

RELAZIONE

sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Stefano Maullu
(2023/2038(IMM))

Commissione giuridica

Relatore: Ibán García Del Blanco

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	5

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Stefano Maullu (2023/2038(IMM))

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta presentata il 17 marzo 2023 da Stefano Maullu in difesa dei suoi privilegi e delle sue immunità, nel quadro del procedimento penale pendente davanti al Tribunale ordinario di Venezia, e comunicata in Aula il 29 marzo 2023,
 - avendo ascoltato Stefano Maullu a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
 - viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019¹,
 - visti l'articolo 5, paragrafo 2, e gli articoli 7 e 9 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A9-0318/2023),
- A. considerando che Stefano Maullu, deputato al Parlamento europeo dal 13 luglio 2015 al 1° luglio 2019, eletto in Italia, ha chiesto la difesa della sua immunità parlamentare nel quadro di un procedimento penale a suo carico pendente dinanzi alla Procura del Tribunale ordinario di Venezia per aver offeso l'onore e il prestigio del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, ai sensi dell'articolo 595, commi 1, 2 e 3, del codice penale italiano e dell'articolo 13 della legge italiana 8 febbraio 1948, n. 47;
- B. considerando che tale procedimento si basa su dichiarazioni rese da Stefano Maullu e pubblicate su un quotidiano italiano il 5 aprile 2018; che tali dichiarazioni contenevano un commento a un'intervista sul tema delle armi da fuoco che il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia aveva rilasciato a un altro quotidiano italiano; che tale commento includeva accuse considerate offensive dalla persona interessata;
- C. considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del suo regolamento, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento nel suo insieme e dei suoi deputati e che lo scopo dell'immunità parlamentare è quello di proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti giudiziari relativi ad attività svolte nell'esercizio del

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;

- D. considerando che una dichiarazione resa da un deputato al di fuori del Parlamento europeo può costituire un'opinione espressa nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 solo qualora la sua natura e i suoi contenuti presentino un nesso diretto ed evidente con l'esercizio delle funzioni di tale deputato al Parlamento europeo;
- E. considerando che, nel caso di specie, il presunto reato non riguarda opinioni o voti espressi nell'esercizio delle funzioni di Stefano Maullu in qualità di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;
- F. considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea si applica solamente ai "deputati" al Parlamento europeo; che Stefano Maullu è stato deputato al Parlamento europeo fino al 1° luglio 2019; che la perdita dello status di deputato al Parlamento europeo è associata alla perdita della relativa immunità, la cui durata è limitata, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 7, a tale mandato²;
1. decide di non difendere i privilegi e le immunità di Stefano Maullu;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità italiane competenti e a Stefano Maullu.

² Sentenza del Tribunale del 29 giugno 2018, HF/Parlamento europeo, T-218/17, punto 28, ECLI:EU:T:2018:393.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

Approvazione	24.10.2023
Esito della votazione finale	+: 11 -: 6 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pascal Arimont, Geoffroy Didier, Ibán García Del Blanco, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Maria-Manuel Leitão-Marques, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alessandra Basso, Andrzej Halicki
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Antonio Maria Rinaldi, Kosma Złotowski